

## **VERBALE della RIUNIONE del 13 LUGLIO 2020 EX ART 47 quater ORDINAMENTO**

### **GIUDIZIARIO**

#### **Sfratti per morosità ed emergenza sanitaria**

#### **PREMESSA GENERALE**

Il giorno 13 luglio 2020 alle ore 16, tramite l'applicazione Team, si è tenuta la riunione dei magistrati componenti il sottogruppo "obbligazioni e contratti" della seconda sezione civile. Sono presenti la Presidente Maria Grazia Cabitza e tutti i giudici del predetto sottogruppo (Maria Grazia Campus, Elisabetta Murru, Doriana Meloni, Monica Moi, Riccardo Ariu, Nicoletta Leone, Giorgio Paolo Mazzaro e Zelinda Lisai).

La Presidente illustra brevemente le ragioni della convocazione della riunione che nasce dalla necessità di raggiungere, in seno alla sezione, un orientamento condiviso su tre questioni:

1. la morosità nei contratti di locazione in relazione all'emergenza epidemiologica in corso;
2. gli onorari dovuti ai CTU in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo la sentenza 217/2019 della Corte costituzionale;
3. l'utilizzabilità della fattura elettronica come prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in sostituzione della certificazione notarile di cui all'art.....

La riunione si è aperta con una disamina della disciplina in tema di risoluzione del contratto per inadempimento con riferimento alle norme generali codicistiche e a talune disposizioni più puntuali rinvenute nella normativa emergenziale emanata nel corso degli ultimi mesi.

Dopo un approfondito confronto, i giudici del sottogruppo hanno sviluppato le seguenti riflessioni.

La disciplina generale in tema di risoluzione del contratto è sostanzialmente finalizzata a garantire che l'equilibrio del sinallagma contrattuale cristallizzato dalle parti nel regolamento

negoziale rimanga inalterato, sotto il profilo funzionale, durante il corso del rapporto. In tale ottica, concernente il profilo oggettivo della causa del contratto, si pongono pertanto anche le disposizioni in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui agli artt. 1463 e seguenti c.c.

In particolare, l'art.1464 c.c. tipicizza la fattispecie in cui la prestazione di una parte sia divenuta in corso di rapporto parzialmente impossibile, con conseguente diritto della controparte ad una riduzione corrispondente dalla prestazione dalla stessa dovuta.

Tale previsione, come accennato, costituisce mera applicazione del principio generale per cui nei contratti a prestazioni corrispettive la prestazione cui è tenuta una parte deve trovare giustificazione causale nella controprestazione posta a carico della controparte non solo nel momento genetico del rapporto ma per tutta la durata dello stesso, dovendo sempre permanere l'equilibrio sinallagmatico posto dai contraenti a fondamento del regolamento contrattuale.

Pertanto, in ordine ai contratti di durata, tra cui la locazione, qualora lo squilibrio del sinallagma, ovviamente non dovuto a causa imputabile ad alcuna delle parti, si verifichi non in maniera assoluta, ma con riferimento ad un determinato arco temporale, si pone l'esigenza di ripristinare tale equilibrio attraverso l'adeguamento della prestazione di una parte alla effettiva portata oggettiva della prestazione dell'altra.

Peraltro, in applicazione dei principi in esame, lo stesso art. 1623 c.c., in tema di locazione di beni produttivi, prevede espressamente che l'affittuario possa chiedere la diminuzione del fitto nel caso in cui il sinallagma contrattuale risulti notevolmente modificato in conseguenza di una disposizione di legge o di un provvedimento dell'autorità riguardante la gestione produttiva. Anche in tal caso, difatti, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, si verifica, nel corso del rapporto, uno squilibrio del regolamento di interessi programmato dalle parti tale da legittimare la pretesa di ripristino dell'equilibrio stesso attraverso l'adeguamento del canone alla minor produttività del bene.

Considerato che, a cagione dell'emergenza epidemiologica a tutti nota, con provvedimenti dell'autorità, costituenti la più classica ipotesi di *factum principis*, è stato disposto il divieto di esercizio di una serie di attività imprenditoriali per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di attività, deve ritenersi che abbiano patito un notevole squilibrio anche i regolamenti di interessi traenti fonte dai contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili in cui le relative attività erano e sono esercitate.

Difatti, sotto il profilo causale, l'essenza funzionale della locazione di un immobile adibito, secondo le previsioni contrattuali, ad un determinato uso non è limitata alla mera "disponibilità del locale" in quanto tale, bensì alla disponibilità del bene in quanto strumento necessario per l'esercizio di quella determinata attività espressamente presa in considerazione dalle parti al momento della stipula del contratto e tale da influenzare anche la disciplina del rapporto dettata dal legislatore in maniera cogente (si pensi alle diverse disposizioni imperative dettate dal legislatore con riferimento alle locazioni per uso abitativo e per uso commerciale). Da ciò consegue che, qualora per fatto non imputabile alle parti, come nel caso di specie, il sinallagma non sia in grado di funzionare compiutamente in quanto l'immobile locato non può essere pienamente utilizzato per l'utilità in funzione della quale è stato stipulato il contratto, è ragionevole riconoscere al conduttore il diritto alla corrispondente diminuzione del canone proprio al fine di ripristinare l'equilibrio del regolamento d'interessi negoziale.

### **LOCAZIONI COMMERCIALI**

I giudici del sottogruppo evidenziano che, ferma restando ovviamente la necessità di verifica delle circostanze del caso concreto, al conduttore di un immobile la cui attività abbia subito una radicale interruzione per effetto del lockdown si possa riconoscere in via generale la riduzione del canone in misura pari al 50%, potendo ritenersi di tale entità il valore dell'incidenza dell'impossibilità di prosecuzione nel periodo suddetto (marzo, aprile e maggio) dell'attività commerciale esercitata

nell'immobile locato sul complessivo assetto di interessi traente fonte dal contratto di locazione. Occorre difatti considerare che il conduttore ha comunque continuato a disporre materialmente dell'immobile, mantenendovi la propria struttura e i propri beni aziendali.

Essendo tale stima di carattere presuntivo, i giudici del sottogruppo convengono che la misura della riduzione del canone possa essere aumentata di un ulteriore 10/20% al massimo, o ridotta in egual misura, in ragione delle specifiche allegazioni e prove fornite dalle parti, tali da giustificare il riequilibrio dell'assetto negoziale nei predetti ulteriori termini.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte in ordine al periodo successivo alla c.d. fase 1 dell'emergenza per tutte quelle attività che, sempre per *factum principis*, ossia in esecuzione dei provvedimenti legislativi, dei decreti ministeriali o delle disposizioni normative o amministrative di fonte locale, abbiano continuato a subire, anche dopo il totale lockdown, limitazioni tali da incidere in maniera rilevante sulla capacità di utilizzo del bene. Esempio tipico è quello del ristorante che "pre covid" poteva contare su un dato numero di coperti e che dopo, per garantire il rispetto delle misure di prevenzione in atto, abbia dovuto e/o debba ancora limitare i coperti a un numero inferiore.

In tali casi, i giudici del sottogruppo sono del parere che si possa riconoscere una diminuzione del canone fino ad un massimo del 30% sino alla data del 30 luglio 2020, sempre, ovviamente, che vi sia l'allegazione e la prova dell'effettiva incidenza sulle capacità di sfruttamento dell'immobile locato derivante dalla previsione normativa e dalla conseguente osservanza delle misure di contenimento imposte dall'autorità.

In ordine alle fattispecie contrattuali dell'affitto di azienda o di beni produttivi, i giudici del sottogruppo convengono che grazie alla specifica previsione di cui all'art.1623 c.c. non si pongano questioni particolari e si dovrà, quindi, valutare nel caso concreto la effettiva incidenza del lockdown sull'assetto negoziale al fine di graduare conseguentemente la diminuzione del canone di affitto

dovuto. Tendenzialmente, peraltro, la misura della riduzione dovrebbe assestarsi sulle percentuali sopra indicate.

Le valutazioni espresse dai giudici della sottosezione appaiono avvalorate da quanto previsto, seppur per una ipotesi specifica, dall'art. 216, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto rilancio [IL DL SCADE TRA DUE GG. - VERIFICARE SE SARÀ CONVERTITO, EVENTUALI MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO]: *La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.*

Trattasi di norma che, seppure settorialmente limitata ai soli rapporti di locazione di immobili e impianti adibiti all'esercizio di attività sportive, costituisce con tutta evidenza una mera applicazione dei principi generali sopra analizzati, la cui utilità appare nondimeno importante in ordine all'indicazione presuntiva (valutata dallo stesso legislatore in misura pari, in via generale, al 50% del canone pattuito) dell'incidenza dell'inibizione dello svolgimento delle attività esercitate negli immobili e negli impianti oggetto di locazione sull'equilibrio del relativo rapporto contrattuale.

Come detto sopra, nella fase della convalida sarà necessario che l'intimato fornisca l'allegazione e la prova dell'interruzione o della riduzione dell'attività d'impresa svolta nell'immobile locato, mentre nella successiva fase dell'opposizione l'intimato dovrà proporre, nelle forme e nei termini previsti dal rito locatizio, la relativa domanda riconvenzionale di riduzione dei canoni; in proposito è

stato ricordato che parte della giurisprudenza ritiene sufficiente la formulazione di un'eccezione, mentre un altro orientamento postula la necessità di una domanda riconvenzionale.

I giudici della sezione si propongono di ricorrere con larghezza all'istituto di cui all'art. 185 bis c.p.c. fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, formulando alle parti proposte conciliative sulla base dei criteri testé indicati e richiamandole al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 cod. civ.

Al fine di incentivare la conciliazione si rammenterà alle parti la possibilità di ricorrere al credito d'imposta per il versamento dei canoni, pur dovendosi riconoscere che tale istituto potrà avere un'utilità limitata, essendo circoscritta l'applicazione temporalmente e a casi ben precisi (segnatamente, una prima ipotesi è prevista dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto "Cura Italia", a favore degli esercenti attività d'impresa, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 - convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 -); tale beneficio, c.d. "bonus negozi e botteghe", è riconosciuto soltanto se l'immobile utilizzato per l'attività rientra nella categoria catastale C/1; una seconda ipotesi, non cumulabile con la prima, è prevista dall'art. 28 del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, per le imprese che hanno subito una significativa riduzione del fatturato e dei corrispettivi a causa dell'epidemia; tale agevolazione, c.d. "bonus canone locazione immobili", è riconosciuta anche a favore di lavoratori autonomi ed enti non commerciali, è usufruibile anche per gli immobili ad uso non abitativo di categoria catastale diversa dalla C/1; riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020, e aprile / maggio / giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

#### **LOCAZIONI PER USO ABITATIVO**

Quanto detto fino ad ora vale per le locazioni commerciali, ma non può applicarsi alle locazioni abitative. In tal caso, infatti, gli immobili locati hanno continuato ad assicurare pienamente l'utilità

prevista dalle parti, secondo la destinazione funzionale propria degli immobili ad uso abitativo. In relazione alle locazioni per uso abitativo non è, dunque, proponibile una riduzione del canone. L'unica eccezione va fatta con riferimento agli immobili locati a studenti universitari e lavoratori fuori sede che per via del lockdown non abbiano potuto utilizzare l'immobile perché costretti a risiedere in altro luogo: circostanza ovviamente da dedurre e provare specificamente. Solo in tal caso potranno trovare applicazione i medesimi criteri sopra indicati per le locazioni commerciali.

Con riferimento agli sfratti per morosità per le locazioni per uso abitativo appare opportuno, qualora il conduttore chieda il termine di grazia e dimostri di avere un reddito che gli consenta di sanare la morosità, concedere il termine di grazia nella misura massima.

Questa soluzione non appare neppure pregiudizievole per il locatore, realizzando una equa sintesi dei contrapposti interessi, dato che, come sembra, sarà approvata la proroga della sospensione delle procedure di esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.

Appare inoltre opportuno rammentare alle parti la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall'ordinamento a tutela del conduttore che sia incorso nella cosiddetta "morosità incolpevole" (D.L. n. 102/2013) derivata, in via esemplificativa, da perdita del lavoro per: licenziamento; per "accordi aziendali e sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro"; per la collocazione in "cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale"; per il "mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici"; per le "cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente"; per "malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali" (art. 2, d.m. 30 marzo 2016). Le suddette ipotesi, esplicitamente previste

dalle disposizioni sopra richiamate, sono, evidentemente, ipotesi che ben si possono verificare in relazione alle ben note vicende sanitarie degli ultimi mesi.

Infine una considerazione relativa a entrambi i casi di locazioni, commerciali e abitative: l'art. 3 comma 6-bis D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (comma introdotto dall'art. 91 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ha previsto che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti"; di questo dovrà tenersi conto anche in fase di formulazione della proposta conciliativa da sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 185 bis cpc.

**LIQUIDAZIONE AL CONSULENTE TECNICO in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. 217/2019).**

La discussione sul primo punto all'ordine del giorno si è protratta, considerata la delicatezza della materia, cosicché è rimasto un tempo limitato per trattare gli altri due punti posti all'ordine del giorno, sui quali non è stato possibile approfondire fino a raggiungere un orientamento condiviso. Sono state, peraltro, analizzate le principali problematiche e le possibili soluzioni, che saranno oggetto di ulteriore approfondimento in altra apposita riunione.

In particolare, per quanto riguarda il compenso da liquidare al consulente tecnico d'ufficio nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dopo la sentenza 217/2019 della Corte costituzionale, è necessario determinare in quale momento può essere fatta la liquidazione. Sul punto, l'art. 83, comma 2, d.p.r. 115/2002, "*La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto*"; nel caso del consulente tecnico d'ufficio sembra doversi avere riguardo al momento del deposito della relazione.



Occorre inoltre tenere distinto il rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e lo Stato, da una parte, e, dall'altro, il rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti, e in particolare la parte *in bonis*.

E' indubitabile che nel rapporto tra il consulente e lo Stato il compenso del CTU debba essere dimidiato. Con riferimento, invece, al diverso piano dei rapporti tra il consulente e le parti del giudizio nel quale egli abbia svolto la sua prestazione professionale, parte della sezione ritiene che il compenso debba essere liquidato per intero. Nel caso del consulente, in sostanza, si riproporrebbe il problema, già analizzato in altra riunione ex art 47 ordinamento giudiziario, della liquidazione delle spese all'esito della definizione del giudizio nel quale l'avvocato della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: sul punto la Sezione seconda – così come la Prima- aderendo al più recente orientamento della Corte di cassazione, ritiene che, in caso di vittoria della parte ammessa al beneficio, la parte *in bonis* soccombente vada condannata (con la sentenza o con altro provvedimento che definisce il giudizio) alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato con liquidazione per intero, sulla base delle regole ordinarie; mentre il difensore della parte ammessa al beneficio, con il decreto di liquidazione, debba sempre vedere liquidate la proprie competenze per l'attività professionale svolta in favore della parte ammessa al beneficio sulla base delle regole speciali di cui al testo unico spese di giustizia, tra cui quella che ne prevede la dimidiazione.

Tuttavia mentre nel caso dell'avvocato non si pongono particolari problemi procedurali (avendo la giurisprudenza oramai individuato un consolidato orientamento nel senso prima indicato), risulta più complesso stabilire le modalità operative nel caso del consulente tecnico d'ufficio; si è valutata la possibilità dell'emanazione (seppur contestuale) di due distinti decreti: il primo, riguardante i rapporti tra consulente e parti del processo, disciplinato secondo le regole ordinarie, ed il secondo,

riguardante i rapporti tra il consulente e lo Stato. Sul punto però il discorso dovrà essere ulteriormente approfondito.

Da ultimo, è stato oggetto di considerazione il problema derivante dal fatto che stanno pervenendo all'Ufficio numerose istanze di liquidazione relative a consulenze tecniche d'ufficio svolte prima della sentenza n. 217/2019 della Corte costituzionale.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva, e tuttavia incontrano il limite dei rapporti esauriti prima della pronuncia.

E' stato quindi ipotizzato che il giudice non possa provvedere sull'istanza qualora avesse già, prima della pronuncia della Corte, provveduto sull'istanza emettendo il relativo decreto; questa soluzione è però dubbia perché il procedimento non si è concluso con il decreto di liquidazione da parte del giudice ma è proseguito in sede amministrativa; si potrebbe quindi dubitare che il rapporto possa considerarsi esaurito. Altra ipotesi è che il rapporto possa ritenersi esaurito dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, consumando il potere del giudice di assumere ulteriori provvedimenti nel procedimento definito.

**DECRETO INGIUNTIVO e FATTURA ELETTRONICA: quest'ultima può ritenersi sostitutiva, ai fini dell'accoglimento del ricorso, della produzione degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile ?**

I giudici della sezione hanno analizzato i diversi orientamenti che si stanno affermando nella giurisprudenza di merito circa l'utilizzabilità della fattura elettronica come prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in luogo degli estratti autentici delle scritture contabili.

La premessa è che ai sensi dell'art. 634 comma 2, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti

del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture; quando il credito è fondato su fatture cartacee, è richiesto il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono annotate, al fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali.

Con l'introduzione delle fatture elettroniche si è posto il problema se queste possano essere considerate titoli idonei per l'emissione, in favore di chi le ha emesse, di un decreto ingiuntivo senza l'obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

Nella giurisprudenza di merito sta andando a formarsi un orientamento in senso positivo, basato sulle seguenti considerazioni:

- con provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento, e che, nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd ricevuta di scarto;
- il Sistema di Interscambio (SdI) genera quindi documenti informatici autentici ed imm modificabili, che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali; l'art. 1, comma 1, lettera l), *quinquies* (titolato: «Definizioni») del D.Lgs. n.82/2005 «Codice dell'Amministrazione Digitale» (CAD), prevede che: «1. Ai fini del presente codice si intende per [...] duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la

memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»;

- in considerazione di queste caratteristiche l'art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere le fatture in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972;
- ne deriva che, per tali soggetti debba ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.

E' stato però segnalato anche l'orientamento, contrario, espresso dal Tribunale di Vicenza, basato sul rilievo che la prescrizione della produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 634 c.p.c. è finalizzata a consentire un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esigenza che non può considerarsi assolta con la fatturazione elettronica; secondo questo orientamento il Sistema di Intercambio (SDI) garantirebbe esclusivamente l'autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere iscritte; ai fini della valutazione della prova scritta ex art. 634, comma 2, c.p.c., il ricorrente dovrà pertanto continuare a produrre l'estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti cod. civ. (Trib. Vicenza, 25 ottobre 2019, estensore Genovese).

La questione verrà ulteriormente approfondita al fine di individuare un orientamento condiviso tra i giudici della Seconda Sezione e quelli della Prima.

Cagliari, 13 luglio 2020

I segretari

Dott.ssa Nicoletta Leone e dott. Riccardo Ariu

Il Presidente della Seconda Sezione

Dott.ssa Maria Grazia Cabitza